

ADEMPIMENTI

Spesometro semplificato e senza sanzioni per il primo semestre 2017

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la **conversione** del D.L. 148/2017 nella **L. 172/2017** pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** di ieri diventano definitive le modifiche allo **spesometro** che si erano prospettate nelle scorse settimane durante l'*iter* di approvazione del decreto.

Sono numerosi gli interventi dedicati alla disciplina che regola la **trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, tutti contenuti nell'articolo 1-ter della legge.

Sicuramente, la novella più lieta è quella che prevede la **non applicazione della sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997](#) per le **comunicazioni relative al primo semestre 2017**, a condizione che i dati esatti siano trasmessi **entro il 28 febbraio 2018**.

Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, nel caso di errata o incompleta trasmissione dello spesometro, trova applicazione una sanzione pari a **2 euro per ogni fattura errata** con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se le correzioni sono effettuate nei primi 15 giorni.

La **disapplicazione sanzionatoria** opera anche per coloro che hanno esercitato l'**opzione** di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015. Peraltro, per tale adempimento opzionale, il decreto convertito modifica il **tipo di sanzione** comminabile: infatti, non trova più applicazione la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro di cui al [comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#), bensì la stessa prevista per lo spesometro (quindi quella di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997](#)).

È stata poi introdotta, a regime, la **facoltà** di scegliere di effettuare l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con **cadenza semestrale** anziché trimestrale. Pertanto, dal 2018, lo spesometro, di base, scade ad ogni trimestre; è però possibile scegliere di inviarlo 2 volte l'anno, così come previsto, in deroga alle regole ordinarie, nel 2017.

Inoltre, va registrata una **semplificazione in ordine ai dati da comunicare**. Difatti, le informazioni sono limitate alla **partita Iva** dei soggetti coinvolti nell'operazione o al **codice fiscale**, per i soggetti privati consumatori, alla **data** e al **numero della fattura**, alla **base imponibile**, all'**aliquota**, all'**imposta** nonché alla **tipologia di operazione** laddove non sia stata indicata l'imposta in fattura.

Un'ulteriore agevolazione introdotta dalla novella normativa è quella che consente di comunicare i **dati** del **documento riepilogativo** (data e numero del documento, ammontare complessivo delle operazioni e dell'Iva distinto per aliquota) in luogo dei dati delle fatture ivi indicate di importo inferiore a 300 euro.

Si noti che queste tre semplificazioni (invio semestrale, riduzione dei dati da comunicare, invio dei dati del documento riepilogativo) **riguardano solo lo spesometro** e non la comunicazione opzionale di cui al D.Lgs. 127/2015.

Infine, in tema di esenzioni, viene:

- previsto l'**esonero** dall'adempimento per le P.A. di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#), relativamente alle **fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**;
- confermato l'esonero dall'obbligo comunicativo per i soli **agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane**.

Le **modalità attuative** della nuova disciplina saranno comunque stabilite con un apposito **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** di prossima emanazione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >